Repertorio n.

GARA D'APPALTO NELLA FORMA DELLA PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS36/2023 E ART. 25 DEL D.LGS N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER UTENTI DIVERSAMNTE ABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA ASL DI LATINA AI CENTRI RIABILITAZIONE EX ART. 26 L.833/1978 − PER LA DURATA DI 2 ANNI, OPZIONE DI RINNOVO ANNUALE, BASE D'ASTA BIENNALE PARI A € 700.000,00 (IVA ESCLUSA)

N. GARA ANAC: 9514980

TRA

l'Azienda Sanitaria locale Latina (C. F. 01684950593) con sede legale in Latina, Centro Commerciale
Latina Fiori, Viale Pier Luigi Nervi, Torre 2G - di seguito denominata Azienda Sanitaria nella persona
il/la dott.ssa nato/a a il (C.F), che
interviene nel presente atto in qualità di Direttore dell'Azienda Sanitaria Locale
Roma 2 in virtù di delega conferita con atto del Direttore Generale prot del
, domiciliato/a per la carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria locale
Latina (C. F. 01684950593) con sede legale in Latina, Centro Commerciale Latina Fiori, Viale Pier
Luigi Nervi, Torre 2G;
E
dall'altra il/la dott./dott.ssa, nato/a ail(C.F), che
nterviene nel presente contratto in qualità di Legale Rappresentante, come tale munita dei necessari
poteri, della società(di seguito per brevità anche operatore economico) con sede
egale, sita in, Via, codice avviamento postale, numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di, Codice Fiscale e Partita IVA n, numero
REA, come risulta dalla visura camerale del, depositata agli atti di
questa Azienda.
PREMESSOCHE
- con deliberazione ndell'Azienda ha indetto conformemente alle
disposizioni dettate dal D. Lgs. 36/2023 una procedura aperta per;
- con deliberazione ndell'Azienda ha aggiudicato alla la
procedura suddetta;
- con nota prot dell'Azienda comunicava allal'aggiudicazione
de qua;
$\mathbf{A} = \mathbf{P}$

- i provvedimenti interni dell'Azienda Sanitaria Latina richiamati dal presente contratto sono conservati in formato elettronico, acquisito digitalmente nel sistema informativo aziendale, e pertanto non è necessario allegare tali provvedimenti al contratto ma è sufficiente richiamare i medesimi quali parte integrante del contratto stesso;
- l'Operatore economico ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico, dall'offerta tecnica ed economica definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della fornitura e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione della stessa;
- l'Operatore economico, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di legge, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce presente contratto;
- nei confronti del fornitore sono state esperite positivamente le verifiche concernenti la dichiarazioni presentate in sede di gara, in particolare per i requisiti di cui all'art. 94 del D.Lgs n. 36/2023, fermo restando che l'efficacia del presente accordo quadro e comunque sottoposto a condizione risolutiva qualora dovessero essere accertate da parte dell'Amministrazione, anche a seguito di verifiche d'ufficio, cause ostative previste dall'art. 94 del D.Lgs n. 36/2023,dalla normativa di cui al D.Lgs 159/2011 nonché da ogni altra normativa vigente, nessuna esclusa, incluse quelle specificatamente appli-cabili all'oggetto del presente affidamento

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Norme regolatrici e disciplina applicabile

- 1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, Capitolato Tecnico, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati.
- 2. L'esecuzione della fornitura oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:
- dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Operatore economico relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica e ogni altro atto della "Gara

- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui l'operatore economico dichiara di avere esatta conoscenza;

- dal Codice Civile, dal Codice Penale, dal Codice delle leggi antimafia e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.
- 3. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore

successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Azienda Sanitaria, l'Operatore economico rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Azienda prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Operatore economico, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Operatore economico ed accettate dall'Azienda.

Articolo 2 Documenti facenti parte integrante del contratto e ad esso allegati

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non allegati materialmente allo stesso:
- la deliberazione di indizione ndel; - il Capitolato Tecnico e il Disciplinare di gara e relativi allegati; - la deliberazione di aggiudicazione ndel; - l'offerta economica dell'operatore economico; - la lettera di aggiudicazione protdel; - la garanzia fideiussoria n, acquisita al protocollo dell'Azienda in data, al n; - Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Latina; - Dichiarazione di accettazione delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda di latina acquisita al protocollo dell'Azienda in data, al n;
2. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto e ad esso è materialmente allegato:
- l'atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati - allegato
Articolo 3
Oggetto dell'Accordo Quadro
1. L'Azienda Sanitaria contraente affida alla societàla fornitura
2. Con il presente contratto l'Operatore economico si obbliga irrevocabilmente nei confront dell'Azienda Sanitaria contraente ad eseguire la fornitura di cui al punto 1, che l'Azienda Sanitaria attiverà con l'emissione dell'ordinativo NSO secondo i modi e i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico nell'Offerta Tecnica, comprensiva delle eventuali migliorie, e comunque nella documentazione di gara.
Articolo 4
Durata del contratto
1. La durata del presente contratto è fissata in 24 mesi decorrenti dal, come previsto dagli atti di gara e dalla deliberazione di aggiudicazione. Nel caso in cui alla data di

scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti la durata del contratto potrà essere estesa fino al raggiungimento dei medesimi massimali spendibili.

3. L'Azienda, ai sensi dell'art. 120 D.Lgs. 36/2023, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo contrattoper il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Operatore economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Azienda.

Il Committente si riserva la facoltà di rinnovo per un periodo di 1 anno (12 mesi) nei modi e termini previsti dalla lex specialis di gara; in tali ipotesi l'aggiudicatario sarà obbligato all'esecuzione del contratto alle medesime condizioni del contratto principale, essendogli preclusa ogni tipo di eccezione.

L'accordo quadro trova attuazione attraverso l'emissione degli ordinativi di fornitura NSO L'Azienda, per ogni singolo lotto e nell'ambito dell'elenco degli O.E. aggiudicatari dello stesso,

Articolo 5 Importo del contratto

L'importo per lo svolgimento delle prestazioni	relative alla fornitur	ra oggetto del present	e contratto
viene determinato, in complessivi €	(euro) IVA escl	usa, come
previsto nella deliberazione di aggiudicazione.	Il presente appalto	prevede la revisione	e prezzi ai
sensi dell'art. 60 del d.lgs 36/2023			

Articolo 6 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

- 1. Sono a carico dell'Operatore economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 5, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
- 2. L'Operatore economico garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, con particolare riferimento al Capitolato Tecnico ed agli atti presentati dall'Operatore economico in sede di gara (Offerta tecnica) migliorativi, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione, pena il pagamento di solo quanto effettivamente fornito, e l'applicazione delle penali e/ o la risoluzione del contratto .
- 3. Sarà obbligo dell'Operatore economico porre in essere tutte le più opportune iniziative per il superamento di qualunque criticità rilevata nello svolgimento della fornitura oggetto del presente contratto, e di garantire l'esecuzione dell'anzidetta fornitura in ogni circostanza.
- 4. L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Operatore

economico si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

- 5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal contratto e tutti gli atti di gara, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.
- 6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art.5 ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
- 7. L'Operatore economico è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell'Azienda Sanitaria, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto, senza limitazione alcuna.
- 6. L'Operatore economico si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose dell'Azienda Sanitaria o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento della fornitura ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, e da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, manlevando l'Azienda Sanitaria da ogni responsabilità, senza limitazione alcuna.
- 7. L'Operatore economico si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Azienda Sanitaria da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
- 8. L'Operatore economico è tenuto a comunicare all'Azienda Sanitaria ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Azienda entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.
- 9. In caso di inadempimento da parte dell'Operatore economico a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Azienda Sanitaria avrà facoltà di applicare le penali E/O dichiarare risolto il presente contratto.

Articolo 7 Cauzione definitiva

1. La cauzione definitiva, depositata agli atti dell'Azienda Sanitaria, è stata costituita con garar	ızia
fideiussoria n, sottoscritta con la società, per un importo d	i €
(euro).	
2. L'importo della garanzia fideiussoria è ridotto del(certificazione) ai
sensi dell'art.117 d. Lgs. 36/2023 come da documentazione agli atti dell'Azienda Sanitaria.	

- 3. La garanzia fideiussoria copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
- 4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Operatore economico, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda Sanitaria contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

Articolo 8 Subappalto

1. È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all'articolo 105, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., Resta inteso che, qualora l'Aggiudicatario non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dei Committenti di quanto subappaltato.

Articolo 9

Estensione contrattuale

- 1. Nel corso della gestione contrattuale, questa Azienda Sanitaria può chiedere, e l'Operatore economico ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento od una diminuzione sull'ammontare dell'intera fornitura. Rimane escluso per l'Operatore economico in caso di diminuzione, il diritto a qualsiasi compenso od indennizzo, ad ogni titolo anche risarcitorio.
- 2. L'Operatore economico, si impegna altresì a sostituire i prodotti aggiudicati, forniti o da fornire, con forniture di pari valore a semplice richiesta dell'Azienda Sanitaria nei casi in cui, per motivi sopravvenuti correlati a situazioni di eccezionalità ed imprevedibilità, l'impiego dei prodotti stessi non risultasse più rispondente alle esigenze tecnico-funzionali dei servizi interessati.
- 3. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice
- 5. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia al disciplinare di gara e a quanto disposto all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023

Articolo 10 Penali

- 1. In caso di inosservanza dei termini di consegna e/o di installazione di ciascuna fornitura del servizio oggetto della presente gara, e salvo cause che la ditta provi non imputabili alla stessa, la stazione appaltante applicherà per ogni giorno di ritardo rispetto al termine definito per la consegna, una penale come indicato nel Disciplinare.
- 2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda Sanitaria tramite le figure DEC per PEC; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine

massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Azienda Sanitaria contraente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. L'Azienda Sanitaria provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. Nel caso in cui L'amministrazione accerti la validità della motivazione delle controdeduzioni presentate dal fornitore, non si procede con l'applicazione delle penali e si dispone un nuovo termine per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contestazione il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

- 4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
- 5. È fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di non attendere l'esecuzione del servizio ovvero di non richiedere la sostituzione di quanto contestato e di rivolgersi a terzi, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi.
- 6. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
- 11. In ogni caso ciascuna la Asl di Latina potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del contratto raggiunta la quale potrà anche disporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art.122 del Codice dei contratti

Articolo 11 Risoluzione del contratto

- 1. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 122 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., l'Azienda Sanitaria contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il contratto di fornitura nei seguenti casi:
- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo 7 "Cauzione definitiva":
- c) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto di fornitura di cui all'art. 5;

- H) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie, ai sensi dell'articolo 17 "Brevetti industriali e diritti d'autore". In tutti i casi di risoluzione del contratto di fornitura l'Azienda Sanitaria ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa;
- 2. In ogni caso si conviene che l'Azienda Sanitaria, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore economico tramite posta certificata., nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni del servizio e limitazione di responsabilità (art. 6); cauzione definitiva (art. 7); tracciabilità dei flussi finanziari (art. 14); trasparenza (art. 15); Codice di Comportamento (art. 19); obblighi di riservatezza (art. 20).
- 3. In ogni caso, l'Azienda Sanitaria potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 94 D.Lgs. 36/2023.
- 4. In caso di risoluzione del contratto l'Operatore economico si impegnerà a fornire all'Azienda Sanitaria tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Articolo 12 Recesso

- 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 123 del d.lgs. 36/2023, l'Azienda Asl di Latina per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
- 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento;
- b) gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi d.lgs. 81/2008;
- c) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo rapporto attuativo.
- d) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal Contratto di fornitura
- 2. In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Azienda Sanitaria che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, l'Azienda potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto e l'Operatore economico avrà diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

3. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende Sanitarie contraenti.

Articolo 13

Fatturazione e pagamenti

- 2. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al presente contratto dovranno essere emesse secondo le disposizioni stabilite dal DCA U00247 del 02.07.2019 recante "Approvazione modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento del crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017" da considerarsi parte integrante del presente contratto. Le parti contraenti, sottoscrivendo il contratto, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.
- 3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Azienda Sanitarie contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento alla presente Contratto, al CIG ad esso associato, NSO e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.
- 4. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato nell'articolo 14 seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
- 4. Resta espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Operatore economico può sospendere l'erogazione della fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel contratto. L'Operatore economico che procederà ad interrompere arbitrariamente l'esecuzione della fornitura oggetto del contratto sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dovuti a da tale interruzione.

Articolo 14

Adeguamento prezzi

In materia di revisione periodica del prezzo si applica l'art. 4.2 del disciplinare, in virtù delle disposizioni previste dall'art. 60 del D. Lgs. 36/2023.

Articolo 15

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. L'Operatore economico assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.

2. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Articolo 16 Trasparenza

- 1. L'Operatore economico espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
- 2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Operatore economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Operatore economico, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 17 Adempimenti legge anticorruzione

L'Operatore economico assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art.53, comma 16- ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 introdotto dalla legge 6 novembre 2012 n.190 e attesta pertanto, di non aver sottoscritto contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda Sanitaria per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 18 Brevetti industriali e diritti d'autore

- 1. L'Operatore economico assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
- 2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda Sanitaria azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Operatore economico manleverà e terrà indenne l'Azienda, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Azienda Sanitaria.

3. Nella succitata ipotesi di azione giudiziaria, l'Azienda Sanitaria, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Operatore economico ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Articolo 19

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

- 1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
- 2. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
- 3. Si allega al presente contratto, l'atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali (allegato sub A).

Articolo 20

Codice di Comportamento

- 1. L'Operatore economico assume l'obbligo di osservare le disposizioni dettate dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria di Latina.
- 2. Il predetto documento costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non allegato materialmente.
- 3. L'Operatore economico dichiara di averne preso particolareggiata e completa conoscenza, come da dichiarazione depositata agli atti di questa Azienda Sanitaria e richiamata dal presente contratto.
- 4. L'Operatore economico, in caso di violazione delle disposizioni dettate dal suddetto Codice da parte dei propri dipendenti e collaboratori, assume l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari a rimuovere la situazione di illegalità e a prevenirne la reiterazione.
- 5. La mancata osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma 4, costituisce causa di risoluzione del contratto, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto di risarcimento degli eventuali danni subiti.

Articolo 21 Obblighi di riservatezza

1. L'Operatore economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di

riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Azienda Sanitaria.

- 2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
- 3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 4. L'Operatore economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda Sanitaria ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Operatore economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Azienda.
- 6. Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 20 "Trattamento dei dati e consenso al trattamento", l'Operatore economico si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali e ulteriori provvedimenti in materia.

Articolo 22

Cessione del contratto

fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Contraente debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs.

Articolo 23

Oneri fiscali e spese contrattuali

- 1. Sono a carico dell'Operatore economico tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie.
- 2. L'operatore economico procederà alla registrazione del presente contratto

Articolo 24

Foro competente

1 Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Operatore economico e l'Azienda Sanitaria contraente, è competente in via esclusiva il Foro di Latina

$\Omega\Omega\Omega\Omega\Omega\Omega\Omega\Omega\Omega\Omega\Omega\Omega\Omega\Omega\Omega\Omega$

L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.). L'imposta fissa di registro è pari, a 200,00 euro (duecento/00), e l'imposta di bollo si applica nella misura forfettaria di 45,00 euro (quarantacinque/00).

Per l'Azienda Sanitaria Latina	Per operatore economico	atore economico	
Il/La Dott./Dott.ssa	in qualità di Legale Rappresentante della	dichiara di	
avere perfetta conoscenza di tutte le	e clausole contrattuali e dei documenti ed atti richian	nati nel presente	
contratto e di accettare incondizion	natamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le	norme, patti e	
condizioni previsti negli articoli di	seguito indicati e contenuti nel presente atto: Artico	lo 2 Documenti	
facenti parte integrante del contrat	to e ad esso allegati, Articolo 5 Importo del contr	atto, Articolo 6	
Condizioni della fornitura e limita	azione di responsabilità, Articolo 7 Cauzione defini	tiva, Articolo 8	
Estensione contrattuale, Articolo 9	Penali, Articolo 10 Risoluzione del contratto, Artico	olo 11 Recesso,	
Articolo 12 Fatturazione e pagamer	nti, Articolo 14 Tracciabilità dei flussi finanziari e cla	ausola risolutiva	
espressa, Articolo 15 Trasparenza, A	Articolo 16 Adempimenti legge anticorruzione, Articolo	18 Trattamento	
dei dati personali, Articolo 19 Cod	ice di Comportamento, Articolo 20 Oneri fiscali e sp	ese contrattuali,	
Articolo 22 Foro competente.			
-			

Dott./Dott.ssa _

Letto e approvato Per _____